

CONTRATTO DI RINNOVO COMODATO

Con la presente scrittura privata tra i signori:

Andriolo Francesca, nata a Grumolo delle Abradesse (VI) il 18/09/1946, residente in via Castalcucco 1, Asolo (TV), C.F. NDRFNC46P58E226W;

Spagnol Edoardo, nato a Valdobbiadene (TV) il 18/03/1983, residente in via Castalcucco 1, Asolo (TV), C.F. SPGDRD83C18L565Q;

Spagnol Riccardo, nato a Valdobbiadene (TV) il 31/05/1984, residente in via Castalcucco 1, Asolo (TV), C.F. SPGRCR84E31L565D;

parte comodante

e

Comune di Treviso, Settore Biblioteche Musei e Turismo (C.F. 80007310263 e P.IVA 00486490261), in persona del Dirigente *ad interim* dott. Lorenzo Traina, sulla base del provvedimento del Sindaco di conferimento dell'incarico n. 0118472 di data 07.08.2019;

parte comodataria,

premesse

che i sigg. Andriolo Francesca, Spagnol Edoardo e Spagnol Riccardo, parte comodante, sono proprietari delle seguenti opere d'arte:

- Gino Rossi, *La Riviera di Menez-Hom* - 1912, cm 50,6x87;
- Gino Rossi, *Natura morta con ventaglio* - 1922, cm 50,5x72;

che in data 17/05/2017 è stato stipulato e sottoscritto tra il Comune di Treviso, parte comodataria, e i suddetti comodanti (d'ora in avanti definite Parti) un contratto di comodato gratuito temporaneo per il deposito delle succitate opere a fini espositivi nella sede del Museo Luigi Bailo - Galleria del Novecento, per mesi 12 (dodici), rinnovato per gli anni a seguire giuste Determinazioni Dirigenziali n. 1078 del 21.06.2018 e n. 890 del 12.06.2019 e correlate scritture private;

che i comodanti, proprietari delle opere d'arte dell'artista Gino Rossi, di cui sopra, hanno espresso la disponibilità a rinnovare il suddetto contratto di comodato per il periodo di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di firma del presente atto;

che è interesse dell'Amministrazione Comunale far sì che le opere rimangano temporaneamente nel contesto culturale trevigiano;

che le Parti hanno deciso di disciplinare tale godimento transitorio e comunque di far constare ad ogni effetto i patti e le condizioni che lo regolano.

Tanto premesso, tra le Parti innanzi indicate, si conviene e si stipula quanto segue, come da schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. del:

1. Le premesse formano parte integrante e imprescindibile del presente atto.
2. I comodanti concedono le opere sopra menzionate in comodato gratuito temporaneo al Comune di Treviso, Settore Biblioteche Musei e Turismo, il quale le potrà utilizzare esclusivamente per l'esposizione presso i propri spazi (Museo Luigi Bailo - Galleria del Novecento). Ogni diversa allocazione dovrà essere preventivamente richiesta in forma scritta ai comodanti, che si riservano di comunicare il proprio assenso o dissenso – sempre per iscritto – al trasferimento del bene entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
3. Le opere saranno munite di apposita targhetta identificativa, a cura del sopracitato Museo Luigi Bailo, contenente i dati convenuti tra le Parti.
4. In nessun caso, le opere oggetto del presente contratto di comodato potranno essere date in godimento, da parte del Comune di Treviso, anche solo per esposizione, a terzi senza il preventivo assenso scritto dei comodanti. Eventuali richieste di riproduzione e/o pubblicazione delle succitate opere, inoltre, potranno trovare accoglimento da parte del medesimo Comune di Treviso esclusivamente a seguito di previa autorizzazione scritta rilasciata dai comodanti.
5. In ogni momento, e previo preavviso scritto, i comodanti potranno ottenere la riconsegna temporanea di una o entrambe le opere oggetto del presente contratto di comodato per consentirne l'esposizione in mostre o rassegne d'arte, in Italia e all'estero, con la correlata sospensione degli obblighi di custodia e assicurazione qui previsti a carico del Comune di Treviso, comodatario.
6. Il comodatario riconosce il valore artistico delle opere oggetto del presente contratto di comodato, il loro attuale buono stato di conservazione e si impegna a custodirle e a conservarle con la massima cura e diligenza, adottando tutte le misure anche tecniche a ciò necessarie.
7. Il comodatario provvederà a propria cura e spesa alla copertura assicurativa delle opere oggetto del presente contratto di comodato - con vincolo in favore dei comodanti - contro furto, incendio, atti vandalici ed ogni altro rischio, nessuno escluso, in grado di dissolvere o solo ridurre la proprietà ed il valore delle suddette opere, per il valore riconosciuto di seguito specificato:
 - Gino Rossi, *La Riviera di Menez-Hom* - 1912, cm 50,6x87, € 120.000,00;
 - Gino Rossi, *Natura morta con ventaglio* - 1922, cm 50,5x72, € 120.000,00;
8. Gli interventi ordinari di conservazione e restauro, che dovranno essere previamente autorizzati dai comodanti, si intendono a carico del comodatario; così come a carico dello

stesso restano quelli a carattere straordinario ove si rendessero necessari per violazione degli obblighi di custodia e di conservazione innanzi specificati. Anche in funzione di ciò, ai comodanti è consentito in ogni momento di procedere, o far procedere, alla ricognizione dell'opera ed alla verifica dello stato di conservazione.

9. Il presente contratto di comodato avrà durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dal giorno di firma, e il comodatario sarà tenuto alla restituzione delle opere sopra elencate alla scadenza anche senza richiesta scritta dei comodanti, salvi i diversi accordi che potranno in futuro essere raggiunti dalle Parti.
10. La restituzione sarà, in ogni caso, preceduta da una ricognizione effettuata in contraddittorio delle Parti, anche con l'assistenza di esperti di loro fiducia, ed i danni che fossero riscontrati saranno periziati e la loro eliminazione avverrà a cura dei comodanti ma a spese del comodatario.
11. A miglior precisazione della ripartizione dei rischi la "*traditio rei*", per quanto riguarda la presa in possesso delle opere di cui al presente contratto di comodato, si perfezionerà dal momento in cui le opere medesime saranno prelevate dal luogo di collocazione. Da tale istante, ogni e qualsiasi responsabilità sulle stesse – ivi comprese quelle di trasporto ed eventuale furto - graverà sul comodatario.
12. Quanto previsto dalla precedente clausola n° 11 troverà applicazione anche al momento della riconsegna delle opere oggetto del presente contratto di comodato, sicché tutti i rischi e le responsabilità – ivi comprese quelle di trasporto ed eventuale furto - graveranno sul comodatario, fino al momento in cui le opere medesime non siano state a cura del comodatario collocate nel luogo cui sono destinate.
13. I comodanti hanno facoltà di accedere gratuitamente al Museo Luigi Bailo - Galleria del Novecento negli orari di apertura al pubblico per verificare lo stato delle opere oggetto del presente contratto di comodato.
14. Per quant'altro qui non espressamente previsto e regolato, la Parti si riportano alla disciplina codicistica del rapporto.
15. Le spese dell'eventuale registrazione del presente atto si intendono a carico del comodatario.

Treviso,

COMUNE DI TREVISO

Il dirigente *ad interim* Settore Biblioteche Musei e Turismo

dott. Lorenzo Traina

I COMODANTI

Francesca Andriolo

Edoardo Spagnol

Riccardo Spagnol

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., si approvano specificamente:

Art. 7: onere a carico del comodatario di provvedere a sue cure e spese a copertura assicurativa adeguata contro il furto, l'incendio, gli atti vandalici ed ogni altro rischio, nessuno escluso.

Art. 11: rischi e responsabilità a carico esclusivo del comodatario nella presa e nel trasporto dell'opera.

Art. 12: rischi responsabilità a carico esclusivo del comodatario nella riconsegna e nel trasporto dell'opera.

Treviso,

COMUNE DI TREVISO

Il dirigente *ad interim* Settore Biblioteche Musei e Turismo

dott. Lorenzo Traina

I COMODANTI

Francesca Andriolo

Edoardo Spagnol

Riccardo Spagnol